



**CITTÀ DI ARONA**  
PROVINCIA DI NOVARA  
-----

**ORIGINALE**

Verbale di deliberazione n. **12**

Assunta dal COMMISSARIO STRAORDINARIO  
nell'esercizio dei poteri spettanti al

**CONSIGLIO COMUNALE**

Seduta del giorno **04/06/2024**

**OGGETTO**

**Tassa Rifiuti (TARI) - Riapprovazione Piano Economico Finanziario PEF 2024-2025**

L'anno duemilaventiquattro, addì quattro del mese di giugno alle ore 11:00 nella sala adunanze del Palazzo Civico, il Dr. Alfonso Terribile, Commissario Straordinario per la gestione provvisoria del Comune di Arona, nominato con Decreto del Prefetto della Provincia di Novara del 10/10/2023, e il Dr. Antonio MOSCATELLO, Sub Commissario Straordinario per la gestione provvisoria del Comune di Arona, nominato con Decreto del Prefetto della Provincia di Novara dell'11/10/2023, assistiti dal Segretario Dott. Agostino CARMENI, adottano la presente deliberazione.

**OGGETTO: Tassa Rifiuti (TARI) - Riapprovazione Piano Economico Finanziario PEF 2024-2025**

Vista la proposta di deliberazione del tenore seguente:

))))))

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta unica comunale (IUC);

Premesso che l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione della TARI;

Premesso che la TARI è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e che, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, *«deve, in ogni caso, assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, compresi i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ed esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente»;*

Premesso che l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «*chi inquina paga*»;

Premesso che la disciplina normativa di riferimento per la determinazione delle tariffe TARI è contenuta nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, «Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani», ed è stata poi integrata dall'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Premesso che, che norma dell'art. 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta da ARERA, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può adottare dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato;

Premesso che, norma dell'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Consiglio comunale «*deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]*»;

Considerato che l'approvazione formale del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF) costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe TARI;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, delle disposizioni contenute nella deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF, nonché delle previsioni di cui all'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il PEF deve essere validato dall'Ente territorialmente competente (ETC) o da *«un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti»*, spettando ad ARERA il compito di approvarlo dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Considerato che l'art. 10, comma 5-*bis*, della legge regionale del Piemonte 10 gennaio 2018, n. 1, così come novellato dall'art. 6, comma 7, della legge regionale del Piemonte 16 febbraio 2021, n. 4, stabilisce che *«la funzione di Ente territorialmente competente, come previsto da ARERA, è svolta dalla conferenza d'ambito regionale»*, ad oggi non ancora operativa, sicché trova applicazione l'art. 1 della deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 n. 15/2022/r/rif.. a mente del quale l'Ente territorialmente competente è *«l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente»*;

Considerato che l'ente ha finora accolto la tesi interpretativa secondo la quale la validazione del PEF può essere effettuata dall'organo di revisione del comune, in quanto soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti (ANCI Lombardia, circolare 17 agosto 2020, n. 585);

Considerato che l'ente, con deliberazione n. 8 del 30 aprile 2024, esecutiva, adottata dal Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri spettanti al Consiglio comunale, ha approvato il PEF 2024-2025, relativo al 2° periodo regolatorio 2022-2025, in assenza di preventiva validazione dell'organo di revisione;

Considerato che in data 21 maggio 2024 è pervenuta al protocollo comunale, al n. 23725, la validazione del PEF 2024-2025, relativo al 2° periodo regolatorio 2022-2025, resa dal revisore del conto, ai sensi dell'art. 6 della delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443/2019;

Considerato che la validazione del revisore del conto è intervenuta successivamente all'adozione della deliberazione del Commissario straordinario n. 8 del 30 aprile 2024, sicché si rende necessario procedere alla riapprovazione del PEF 2024-2025, relativo al 2° periodo regolatorio 2022-2025;

Considerato che la riapprovazione del PEF 2024-2025, relativo al 2° periodo regolatorio 2022-2025, è legittima in quanto l'art. 7-*quater* della legge n. 67 del 23 maggio 2024 di conversione del decreto legge 29 marzo 2024, n. 39, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 28 maggio 2024 al n. 123, ha stabilito che *«per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'art. 3, comma 5-*quinq*ues, del decreto legge 30 aprile 2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2024 (...)»*, sicché l'approvazione del PEF TARI 2024-2025 e delle relative tariffe è consentita fino al 30 giugno 2024;

Dato atto che con la riapprovazione del PEF 2024-2025 cessa di produrre effetti la deliberazione n. 8 del 30 aprile 2024, adottata dal Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri spettanti al Consiglio comunale, in quanto annullata d'ufficio, ai sensi dell'art. 21-*octies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, dal presente atto che integralmente la sostituisce;

Dato atto che con delibera n. 389 de 3/08/2023 ARERA ha stabilito le regole della revisione biennale del PEF TARI 2024-2025 già preannunciate dalla citata delibera 363/2021,

Dato atto che in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 7196/23 che ha comportato una riscrittura di alcune componenti delle voci di costo inserite nel PEF, è stata confermata la metodologia già utilizzata per la redazione del PEF 2022-2023, ma sono stati introdotti criteri tariffari che preservano un quadro di riferimento stabile, nel rispetto dei principi di recupero dei costi efficienti di investimento ed esercizio e di non discriminazione degli utenti finali.

Dato atto che sono state introdotte misure per dare adeguata copertura ai maggiori oneri sostenuti negli anni 2022 e 2023 a causa dell'inflazione, salvaguardando l'equilibrio economico-finanziario

delle gestioni e la continuità nell'erogazione del servizio, assicurando comunque la sostenibilità della tariffa all'utenza.

Rilevato che la legge 30 dicembre 2023 n. 213 (legge di bilancio 2024) che all'art. 1, comma 493, ha modificato l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, stabilendo che *«il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali (e dei relativi servizi pubblici locali, **nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti**»;*

Ritenuto pertanto opportuno, finanziare, i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti anche con il gettito dell'imposta di soggiorno per un ammontare di € 96.000,00 per l'anno 2024, ed € 92.500,00 per l'anno 2025, a copertura parziale dei costi variabili di detto servizio;

Dato atto che il valore del PEF 2024-2025 rispetta, per entrambi gli anni, il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, calcolato ai sensi dell'art.4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA 363/2021;

Dato atto che l'elaborazione del PEF è adempimento che coinvolge, in primo luogo, il soggetto gestore del servizio, in conformità alla normativa vigente di settore e alle direttive impartite da ARERA;

Dato atto che il comune di Arona ha acquisito dal soggetto gestore il PEF in data 11/04/2024 al n. 16814 del protocollo comunale;

Dato atto che il comune di Arona ha attivato un servizio di raccolta rifiuti e spazzamento strade articolato secondo la seguente modalità: a) raccolta porta a porta rifiuto indistinto e differenziata utilizzando il cosiddetto «sacco conforme» (frazione organica, carta e cartone, vetro e lattine, plastica, etc. etc. ) sia presso le utenze residenziali che presso le utenze commerciali (bar, ristoranti, negozi, etc. etc.); b) trasporto e smaltimento (in modalità differenziata) dei rifiuti presso le discariche autorizzate; c) spazzamento di strade ed aree pubbliche, svuotamento periodico dei cestini stradali, con trasporto e smaltimento rifiuti presso discariche autorizzate;

Valutato il PEF 2024-2025, redatto secondo le nuove disposizioni del Metodo Tariffario Rifiuti per il 2° periodo regolatorio 2024-2025 (MTR-2 Rifiuti approvato con delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif) e successivi aggiornamenti

Ritenuto possibile adottare il PEF pluriennale 2024-2025 e determinare e approvare, in via definitiva, le tariffe TARI per l'anno 2024;

Richiamato l'art. 3, comma 5-bis, del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, che ha previsto che *«a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno».*

Ritenuto che l'approvazione del PEF rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale – Dirigente del Settore 1° "Gestione e sviluppo risorse" responsabile del servizio tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i provvedimenti adottati da ARERA ed in particolare:

- delibera n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021, recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2).

- atto n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- delibera n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021, recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- delibera n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023, recante “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”;
- delibera n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023, recante “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- delibera n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023, recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;

### **delibera**

- 1.** di riapprovare il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (PEF) 2024 - 2025, conforme alle nuove disposizioni Metodo Tariffario Rifiuti per il 2° periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2 Rifiuti approvato con delibera ARERA n. 363/2021/R/rif del 3/08/2021 e n. 389/2023/R/rif), che si allega *sub A*) alla presente deliberazione e che, unitamente alla relazione accompagnatoria, che si allega *sub B*), forma parte integrante e sostanziale del provvedimento, dando atto dell’intervenuta acquisizione dell’atto di validazione del revisore del conto in data 21 maggio 2024 (ns. prot. n. 23725), reso ai sensi dell’art. 6 della delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443/2019;
- 2.** di dare atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, per l’anno 2024, è pari ad euro **2.640.340,00** e che il tasso di copertura del costo del servizio, come determinato dal PEF sarà pari al 100%;
- 3.** di dare atto che il valore del PEF 2024-2025 rispetta, per entrambi gli anni, il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, calcolato ai sensi dell’art.4 dell’allegato A alla deliberazione ARERA 363/2021 n. 389/2023;
- 4.** stabilire che, con la riapprovazione del PEF 2024-2025 cessa di produrre effetti la deliberazione n. 8 del 30 aprile 2024, adottata dal Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri spettanti al Consiglio comunale, in quanto annullata d’ufficio, ai sensi dell’art. 21-*octies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, dal presente atto che integralmente la sostituisce;
- 5.** di trasmettere, mediante l’apposita piattaforma *online* per la trasmissione degli atti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del PEF relativo all’anno 2024, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell’Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all’Appendice 3 del MTR, e la relazione di cui all’articolo 8, comma 3 del DPR 158/99;
- 6.** di provvedere alla trasmissione telematica mediante l’inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dell’art. 13, commi 13-*bis* e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall’articolo unico, comma 10, lettera e), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Attesa l’urgenza di provvedere;

Visto l’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

## **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in quanto atto propedeutico alla  
della determinazione delle competenti tariffe anno 2024.

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:

<b>Tassa Rifiuti (TARI) - Riapprovazione Piano Economico Finanziario PEF 2024-2025</b>
--

Numero proposta: 12/2024

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis comma 1 del T.U. n. 267/2000

Favorevole

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Firmato digitalmente da Agostino Carmeni in data 24/05/2024

\*\*\*\*\*



Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dr. Alfonso TERRIBILE  
*firmato digitalmente*

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Agostino CARMENI  
*firmato digitalmente*

-----